Blockchain e Smart contract per giuristi 3.0

Biagio Distefano

Ethereum



Nella Blockchain Ethereum, oltre a operazioni lineari come "Da Tizio a Caio 10 Ether", è possibile eseguire operazioni complesse, condizionali, che costituiscono la c.d. business logic

Queste operazioni complesse vengono eseguite da tutti i nodi (peer) della rete nella propria Ethereum Virtual Machine (EVM), e vengono validate e inserite nella blockchain (circa) come le transazioni normali

Smart Contracts



Le istruzioni delle operazioni complesse sono contenute in **portafogli speciali**

I portafogli speciali che contengono questa logica sono detti Smart Contracts

Smart Contracts



Gli Smart Contract vengono scritti in un linguaggio di programmazione che viene tradotto in istruzioni per la **EVM**

Una volta scritto e compilato lo **Smart Contract**, questo viene immesso nella **Blockchain** (cd. *deployment*) e gli verrà assegnato un suo indirizzo portafogli

Conoscendone l'indirizzo, è possibile interagire con lo **Smart Contract** attraverso il proprio portafogli

Smart Contracts



Scriveremo il nostro **Smart Contract** in un linguaggio di programmazione chiamato **Solidity**

Per scrivere lo smart contract useremo un ambiente di sviluppo integrato (integrated development environment, IDE) chiamato **Remix** direttamente sul browser

Andate su

http://remix.ethereum.org/


Trovate le risorse su

https://github.com/raptored01/ siena-2019-bc-sc

Remix











Usiamo uno Smart Contract su una Blockchain reale (Ethereum Ropsten Testnet)

Una versione smart del PRA

Il contratto si trova all'indirizzo

0xD9c453dC11773866e4f89b65A34164ACfb4C2dab

(cliccate sull'indirizzo per vederlo su etherscan)

L'applicazione web si trova qui: http://smartsiena.ddns.net

Decreto Semplificazioni (d.l. 14 dicembre 2018, n. 135) convertito in legge con modificazioni dalla L. 12/2019

Art. 8-ter Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract

- 1. Si definiscono "tecnologie basate su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
- 2. Si definisce "smart contract" un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- 3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
- 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3.